

Codice A1618A

D.D. 11 aprile 2025, n. 268

**Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CIP.ENERGY DI MONGE ROFFARELLO MANUELA (P. IVA omissis)- Interventi selvicolturali nel Comune di Rossana, località loc. Lemma - Giangiustin - Istanza n. 2025/14193.**



**ATTO DD 268/A1618A/2025**

**DEL 11/04/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CIP.ENERGY DI MONGE ROFFARELLO MANUELA (P. IVA *omissis*)- Interventi selvicolturali nel Comune di Rossana, località loc. Lemma - Giangiustin – Istanza n. 2025/14193.

1. **PREMESSO CHE** in data 22/03/2025 (ns. prot. n. 00046293) è pervenuta al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo - istanza n. 2025/ 14193 ai sensi della l.r. 4/2009, dalla SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CIP.ENERGY DI MONGE ROFFARELLO MANUELA, con sede in Piasco (CN), in qualità di acquirente del bosco in piedi.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- relazione tecnico-forestale
- cartografie (inquadramento, catastale e forestale);

2. **RICHIAMATA** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 00049154 in data 27/03/2025;

3. **PRESO ATTO CHE** a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. **VISTO** il Verbale di istruttoria redatto dal funzionario incaricato in data 07/04/2025, che si conserva agli atti, nel quale si esprime parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione degli interventi selvicolturali in parola;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. del 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361".

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c) "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", 20 settembre 2011, n. 8/R D.P.G.R. e s.m.i.;
- gli articoli 4 e 17 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

#### *determina*

a) DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

b) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CIP.ENERGY DI MONGE ROFFARELLO MANUELA, con sede in Piasco (CN), all'esecuzione degli interventi selvicolturali proposti nel Comune di Rossana, località Lemma - Giangiustin, sui terreni, individuati al N.C.T. di Rossana, al Fg. 1 mappali n. 166-35-38-37-47-46 e al Fg. 2 mappali n. 262-245-248-3, per una superficie complessiva pari a 5,6508 ha, interessata da Rimboschimento del piano montano, così come descritti nel progetto d'intervento agli atti, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Il volume di legname che potrà essere complessivamente prelevato con l'intervento è pari a ca. 1.747,7 mc, derivante in parte dal diradamento della particella n. 3 (154,7 mc su 0,93 ha) e in parte dall'intervento di sostituzione di specie nelle rimanenti particelle occupate da Rimboschimento (1.593 mc su 4,75 ha). Tali valori sono indicativi, in quanto dipendono dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante.
2. Il diradamento previsto dovrà garantire il rilascio di una copertura residua superiore al 50%. Il taglio dovrà seguire i criteri selettivi indicati nel progetto presentato (prelievo a carico di soggetti arborei di ogni dimensione e rilascio di esemplari stabili).
3. I gruppi di piante e/o le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi).
4. Il prelievo dovrà essere a carico esclusivamente delle conifere presenti, sia per il diradamento, sia per il taglio di utilizzazione.

5. Dovranno essere rispettati i dettami dell'art. 42 del Reg. for. in merito alla tutela delle specie forestali spontanee sporadiche.
6. Prima dell'inizio dei lavori, per la porzione di rimboschimento sottoposta a diradamento dovrà essere eseguito l'assegno al taglio mediante martellata e dovrà essere trasmesso al competente Settore Tecnico Piemonte Sud il relativo piedilista (art. 9, co. 5 del Reg. for.).
7. La Ditta esecutrice dovrà realizzare il diradamento sulla base della contrassegnatura eseguita dal tecnico forestale nell'area campione rappresentativa individuata (art. 9, co. 5 del Reg. for.).
8. Nelle fasi di abbattimento, concentramento ed esbosco non dovranno essere arrecati danni alle piante da rilasciare (ceppaie, parti basali del fusto e apparati radicali superficiali), al sottobosco e al suolo e dovrà essere applicata particolare cautela nella protezione della rinnovazione presente.
9. Il materiale abbattuto, per cui non è previsto l'esbosco, così come lo scarto da lavorazione (ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni) dovranno essere trattati ai sensi dell'art. 33 del Regolamento forestale. Pertanto dovranno essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni non superiori a 10 mt steri, o ancora potranno essere utilizzati per la chiusura e la protezione delle vie di esbosco e delle tracce di passaggio dei mezzi di cantiere.
10. Al termine del taglio di sostituzione, prima dell'invio del DREL, dovrà essere contatto il Settore Tecnico Piemonte Sud al fine di concordare un sopralluogo per la verifica delle condizioni di densità e distribuzione della rinnovazione naturale delle latifoglie presenti e valutare la necessità di procedere all'integrazione della stessa con successivi rinfoltimenti.
11. In ottemperanza all'art. 13 del Reg. for., trascorsi 5 anni dal taglio di utilizzazione, si dovrà procedere alla verifica dell'attecchimento della rinnovazione e in caso di necessità la proprietà o il soggetto gestore dovrà provvedere al rinfoltimento artificiale con specie autoctone e di provenienza idonea.
12. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si dovranno osservare le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'art. 10 della L.r. n. 15/2018. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua.
13. A conclusione dell'intervento dovranno essere eseguite tutte le operazioni di seguito riportate, secondo i disposti dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Forestale:
  - a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
  - b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione;
  - c) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
    - chiusura e protezione degli accessi;
    - realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.
14. Relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi, sempre in fase di chiusura del cantiere, al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi.
15. Per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i..
16. Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

c) DI STABILIRE CHE:

c.1 i lavori di taglio ed esbosco **dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del presente provvedimento** (Regolamento forestale, art. 6).

c.2 **entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa** allo Sportello

forestale presso il Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte **la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori**, redatta da un tecnico forestale abilitato.

d) DI NOTIFICARE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo al Richiedente e DI TRASMETTERE la medesima documentazione al Comune di Rossana e al Nucleo Carabinieri-Forestale di Sampeyre.

e) DI DARE ATTO CHE:

e.1 il presente provvedimento è emanato in data anteriore alla formazione del silenzio assenso di cui all'art. 6 comma 3 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

e.2 per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

e.3 dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

e.4 il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati;

e.5 l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni sopra elencate e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo